

## VERBALE N. 06/2021

L' anno duemilaventuno, addì 18 del mese di giugno, il Revisore Unico dei Conti, nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 in data 28 dicembre 2020 nella persona della dott.ssa Daniela Zambon

### VISTO:

- l'art. 36, comma 1, del D. Lgs. 165/2001, e s.m.i, il quale prevede che per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo ed eccezionale le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego di personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti;
- l'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, e s.m.i, il quale consente di assumere con le forme flessibili entro un tetto di spesa pari al 50% di quella sostenuta al medesimo titolo nel 2009, tetto che sale al 100%, per gli Enti Locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui all'art. 1, commi 557 e 562 della Legge 27.12.2006, n. 296 e ss.mm. Per gli E.L. che non hanno avuto spesa nell'anno 2009 il legislatore ha dato la possibilità di riferirsi al triennio 2007-2009;

**PRESO ATTO** che il Comune di Moriago della Battaglia non ha sostenuto spese per contratti di lavoro flessibile nel 2009, mentre, invece nel triennio 2007/2009 questo ente ha sostenuto pari a complessivi €. 37.969,36 che, tradotta nel valore di media del triennio assomma ad €. 12.656,45 che, usando la dizione introdotta dalla delibera n° 15/2018 della Corte dei Conti, può definirsi inadeguato a costituire un vero parametro di riferimento assunzionale;

### RILEVATO:

- che con delibera n. 1/2017 la Sezione Autonomie della Corte dei Conti ha previsto che gli Enti che non abbiano fatto ricorso a tali tipologie contrattuali di tipo flessibile né nel 2009, né nel triennio 2007/2009, hanno comunque la possibilità di individuare, con motivato provvedimento, un nuovo parametro di riferimento costituito dalla spesa, previa idonea motivazione in ordine alla sussistenza delle circostanze eccezionali e temporanee, strettamente necessaria per far fronte ad un servizio essenziale per l'ente. Il tutto nel rispetto dell'art. 36, comma 2 del D.Lgs 165/2001, che prevede le forme di lavoro flessibile solo per esigenze temporanee o eccezionali;
- che, successivamente, evolvendo l'interpretazione data nel caso più radicale valutato con l'appena richiamata delibera n.1/2017, la stessa Sezione Autonomie della Corte dei Conti, con la deliberazione n. 15 del 24 luglio 2018, ha previsto che gli Enti come il Comune di Moriago della Battaglia che abbiano comunque sostenuto spese per contratti di lavoro flessibile per importi, però irrilevanti ed inadeguati a costituire un concreto ed utile parametro di riferimento assunzionale, possono ugualmente beneficiare del regime limitativo più favorevole previsto dall'art. 9, comma 28 procedendo comunque ad assunzioni flessibili volti a soddisfare esigenze temporanee ed eccezionali: la nuova soglia di spesa, anche in queste fattispecie – così come nel caso della delibera n. 1/2017 - dovrà costituire il parametro finanziario da prendere a riferimento per gli anni successivi qualora sussista un'effettiva necessità di garantire servizi essenziali e la scelta assunzionale da adottare ubbidisca ad un principio di ragionevolezza, economicità ed efficacia;

F.TO DANIELA ZAMBON

**CONSIDERATO**, infatti, che la richiamata delibera n. 15/2018, ha ammesso la possibilità di individuare una nuova base di spesa, abbandonando, di fatto, il valore inidoneo derivante dalla media del triennio 2007/2009 così da definire come nuovo parametro di riferimento il costo minimo che risulta necessario per effettuare le assunzioni con le quali l'Ente deve far fronte ad un servizio essenziale;

**APPURATO** che il Comune di Moriago della Battaglia si trova in questa imprevista necessità di dover oggi far fronte ad un servizio essenziale poiché l'entrata in vigore della norma straordinaria riferita al "superbonus 110%" costringe il numero limitato di personale oggi presente presso l'ufficio tecnico comunale e non diversamente potenziabile con riassegnazioni interne, a dover assolvere alle gravose incombenze istruttorie assolutamente aggiuntive rispetto al normale carico di lavoro e sicuramente non rimandabili o ritardabili con piani di disbrigo e trattazione delle istanze dei cittadini giacché gli stessi, in caso di inerzia o anche solo di ritardo nelle risposte da parte dell'Ufficio comunale, rischiano di patire penalizzazioni economiche e perdite di vantaggi fiscali e, nello stesso tempo, l'inerzia della P.A., con il formarsi del silenzio-assenso comporta di fatto un illegittimo "condono edilizio";

**VERIFICATA** la sussistenza delle seguenti condizioni e precisamente:

- che il Comune ha rispettato il principio di pareggio di bilancio nel corso del 2020;
- che il Comune ha rispettato il limite di spesa del personale di cui all'art. 1, comma 557 quater della L. 296/2006 e s.m.i, assicurando il contenimento della spesa di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013;
- che il Comune non versa nelle condizioni di Ente strutturalmente deficitario, ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;

**VISTA** la proposta di deliberazione della Giunta Comunale n. 79 del 17-06-2021, di rideterminare il nuovo parametro di riferimento, ai fini del limite di cui all'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, per rapporti di lavoro flessibile, in €. 32.000,00 annui, pari al costo base annuale della figura di un Istruttore - Cat. C - Pos. Ec. 1, e che tale importo costituirà il limite di spesa per qualsiasi tipologia di assunzione di lavoro flessibile per gli anni 2021 e seguenti salvo ulteriori modifiche, sulla base di nuove esigenze e disposizioni normative

### PRENDE ATTO

relativamente alla **PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 79 DEL 17-06-2021**; ad oggetto "individuazione nuovo parametro di riferimento del limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, dl D.L. 78/2021 e s.m.i., lavoro flessibile.

|                                   |         |              |                       |         |
|-----------------------------------|---------|--------------|-----------------------|---------|
| COMUNE DI MORIAGO DELLA BATTAGLIA |         |              |                       |         |
| Prot. N. 5071                     |         |              |                       |         |
| Tit. 2 Cl. 11                     |         |              |                       |         |
| VISTO:<br>Il Sindaco              |         | 21 GIU. 2021 |                       |         |
| VISTO:<br>Il Segretario           |         |              |                       |         |
| Tecnico                           | Finan.  | Demog.       | Vigili                | Segr. C |
| Comm./<br>Bibl.                   | Sindaco | Segr. C      | Assistente<br>Società | Tributi |

F.TO

**IL REVISORE UNICO**

**Dott.ssa Daniela Zambon**